

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2228-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo-quadro oggetto del presente disegno di legge di ratifica tende ad intensificare la cooperazione in materia scientifica con un Paese, come la Turchia, che riveste speciale importanza nel contesto delle relazioni internazionali dell'Italia.

Sul piano dell'interscambio commerciale, l'Italia è, in base ai dati relativi al primo semestre 2002, il secondo maggior esportatore in Turchia dopo la Germania, collocandosi invece al terzo posto, dopo Germania e Stati Uniti, e in sostanziale parità con Francia e Regno Unito, fra i maggiori destinatari dell'*export* turco.

Sotto il profilo politico, è evidente la straordinaria importanza strategica di questo Paese, ulteriormente accresciuta nel quadro della mobilitazione in atto contro il terrorismo internazionale e per la ricostruzione dell'Iraq.

Come è noto, la Turchia è fortemente impegnata ormai da parecchi anni in un percorso di avvicinamento alle Istituzioni comunitarie. La Turchia ha già un accordo di unione doganale con l'Unione europea dal 1° gennaio 1996 ed è Paese candidato all'adesione dal dicembre del 1999. Il negoziato di adesione potrebbe cominciare dopo il dicembre 2004 se, per quella data, la Turchia avrà concluso il suo processo di riforme legislative e di adeguamento ai criteri politici di Copenhagen.

La Turchia è l'unico Paese la cui popolazione è, in maggioranza, musulmana che sia anche membro della NATO, ed ha un rapporto di «*partnership* strategica e militare» sia con gli USA sia con Israele. La questione cipriota condiziona da quasi 30 anni i rapporti con la Grecia (con la quale esiste anche un annoso contenzioso sullo spazio aereo e

sulle acque territoriali nel Mare Egeo) e con l'Unione europea, specie dopo il fallimento del recente tentativo del Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, di fare accettare un suo piano finalizzato alla riunificazione dell'isola divisa dal 1974 in una parte greca, la Repubblica di Cipro, internazionalmente riconosciuta, ed una turca, la Repubblica Turca di Cipro Nord riconosciuta solo da Ankara.

Vi è poi la questione curda e, più in generale, il nodo del rispetto dei diritti umani: su entrambi tali versanti, continuano a registrarsi progressi incoraggianti, e tale tendenza favorevole non sembra destinata ad arrestarsi anche dopo l'affermazione del partito islamico moderato Giustizia e Sviluppo (AKP) - che alle elezioni politiche del 2 novembre 2002 ha riportato 363 seggi su 550, seguito dal Partito Repubblicano del Popolo che ha conquistato 178 seggi - e la conseguente formazione dell'Esecutivo guidato da Taieb Rajab Erdogan.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 2 enunciano lo scopo generale dell'Accordo, che è quello di favorire la cooperazione scientifica e tecnica secondo forme e condizioni che saranno definite successivamente.

L'articolo 3 chiarisce quali forme di cooperazione verranno privilegiate, dallo scambio di esperti e scienziati e di missioni tecniche, all'erogazione di borse di studio, all'avvio di ricerche congiunte e di progetti tecnici e scientifici, con specifico riferimento alla necessità dell'intervento di istituzioni nazionali, pubbliche o private. L'articolo 4 determina le modalità della cooperazione tra le Parti consistenti nell'elaborazione congiunta di programmi scientifici e tecnici generali

che stabiliscano norme di conformità dei progetti nel rispetto, quanto ai programmi e ai progetti tecnici, delle priorità nazionali fissate nei due Paesi.

L'articolo 5 precisa che la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private alle attività di cooperazione sarà definita in accordi speciali *ad hoc*.

L'articolo 6 prevede la costituzione di una Commissione congiunta scientifica e tecnica che presiede all'applicazione dell'Accordo e avrà compiti di elaborazione di programmi con la consulenza di esperti.

L'articolo 7 definisce i criteri di ripartizione delle spese tra le due Parti per il viaggio e il soggiorno di esperti e il trasferimento di attrezzature e materiali. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione di programmi, progetti ed attività, essi saranno concordati in accordi specifici.

L'articolo 8 demanda a un protocollo esecutivo, da concludere entro un periodo di sei mesi dalla ratifica dell'Accordo, la definizione dello statuto degli esperti.

L'articolo 9 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli, scambi di note o accordi derivanti dall'Accordo.

Gli articoli 10 e 11 definiscono le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore, alla durata, al rinnovo e alla denuncia dell'Accordo. La denuncia o la revisione dell'Accordo non pregiudicano lo svolgimento dei progetti e dei programmi in corso di esecuzione.

Per l'attuazione dell'Accordo è prevista la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Sul punto, la Commissione, accogliendo le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente, ha modificato il provvedimento nel senso di farne slittare in avanti di un anno la decorrenza degli effetti finanziari.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

30 settembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

21 gennaio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo:

a) con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 sia riformulata nel modo seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) nel presupposto che tutti gli oneri comunque derivanti dal provvedimento in titolo siano ricompresi nel limite massimo di spesa di cui al suddetto articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2003, di euro 252.555 per l'anno 2004 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno **2004**, di euro 252.555 per l'anno **2005** e di euro 258.720 annui a decorrere dal **2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico